



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE GENERALE AFFARI
LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E
AVVOCATURA**

**SETTORE AUTONOMIE LOCALI ED
ELEZIONI**



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1375785
del 05/09/2024

Genova, data del protocollo

Allegati: n. 2

CIRCOLARE N. 5

Oggetto: Elezioni regionali 2024.
Indicazioni concernenti particolari
condizioni per l'ammissione
all'esercizio del diritto di voto per
alcune categorie di elettori.

Ai Signori Sindaci dei Comuni
liguri

e p.c.

alle Prefetture Liguri

alle Aziende Sanitarie Liguri

al Ministero dell'Interno

- Dipartimento Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale Servizi elettorali
- Dipartimento per la pubblica sicurezza
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

al Ministero della Difesa

- Direzione generale per il personale militare

al Ministero della Giustizia

- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze – Guardia di
Finanza

LORO SEDI

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale o di altro comune.

INDICE

- A) Componenti dei seggi elettorali, rappresentanti delle liste presso i seggi, ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi;
- B) Voto dei militari ed appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- C) Voto dei naviganti (marittimi ed aviatori);
- D) Voto dei degenti in ospedali e case di cura;
- E) Voto dei detenuti;
- F) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione;
- G) Consegna di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale;
- H) Circolare regionale n. 2 - Adempimenti preparatori del procedimento elettorale (errata corrige).

A) Componenti dei seggi elettorali, rappresentanti delle liste presso i seggi, ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione (Presidente, segretario e scrutatori) possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione dello stesso comune o di altro comune della Regione.

Hanno parimenti possibilità di votare nella sezione presso la quale esercitano le proprie funzioni i rappresentanti delle liste o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, purché siano elettori dello stesso comune o di altro comune della Regione.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione dello stesso comune o di altro comune della Regione.

B) Voto dei militari ed appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 e dell'articolo 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, purché elettori di un comune della Regione.

C) Voto dei naviganti (marittimi ed aviatori)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161 e dell'articolo 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovino per motivi d'imbarco se elettori di un diverso comune della Regione.

A tal fine:

- 1) l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- 2) il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (pec, mail, ecc.) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- 3) il Sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai Presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- 4) il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal Sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- 5) il Sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- 6) il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Sul sito internet di Regione, nell'apposita sezione Elezioni regionali 2024, è pubblicata nella parte dedicata alle informazioni ai cittadini la modulistica – allegata anche alla presente circolare - per l'attestazione da parte del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) dei motivi di imbarco per cui il navigante può essere ammesso al voto nelle liste di un comune diverso da quello di residenza.

D) Voto dei degenti in ospedali e case di cura

I degenti in ospedali e case di cura, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 570/1960, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione ove è ubicato il nosocomio.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- 1) ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai Presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- 2) a rilasciare immediatamente all'interessato, con il mezzo più rapido possibile (pec, mail o altro mezzo equivalente), un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- 3) a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in comuni diversi da quello di iscrizione nelle liste elettorali, ai Sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura; la cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al Presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I Sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti letto, secondo il seguente schema:

- **sezioni ospedaliere:** ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita, nel numero di una per ogni 500 posti letto o frazioni di 500, un'apposita sezione elettorale presso cui le operazioni di voto si svolgono secondo le norme vigenti. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;

- **seggi speciali:** ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto è costituito un apposito seggio speciale, composto da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario. La costituzione deve essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- uffici distaccati di sezione (**seggi c.d. volanti**): ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto) è costituito un apposito seggio formato dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

E) Voto dei detenuti

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva, ubicato in un comune della Regione, purché siano elettori dello stesso comune o di un altro comune della Regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, costituito analogamente al seggio previsto per le “sezione ospedaliere” già descritto alla precedente lettera D).

A tal fine:

- 1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:
 - include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - rilascia immediatamente all'interessato, con il mezzo più rapido possibile (pec, mail o altro mezzo equivalente), un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
 - rimette, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in comuni diversi da quello di iscrizione nelle liste elettorali, ai Sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria.

- 3) i Sindaci dei comuni in cui ha sede il luogo di detenzione compileranno un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. Quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione dovrà essere consegnato al Presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della precitata normativa.

Le SS.LL. vorranno richiamare tali adempimenti all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, per quanto di rispettiva competenza, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione per una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti e per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire l'esercizio del voto alle suddette categorie di elettori.

F) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile", anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio della Regione.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 17 settembre e lunedì 7 ottobre 2024**. Tale ultimo termine (7 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di

voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato d.l. 1/2006.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un comune della Regione diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, i Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 20 ottobre 2024, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della Regione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione. Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal Presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

G) Consegna di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai Presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai Presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il Presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

H) Circolare regionale n. 2 - Adempimenti preparatori del procedimento elettorale (errata corrige)

Con la precedente circolare n. 2 "Adempimenti preparatori del procedimento elettorale", alla lettera G) dedicata alla Nomina degli scrutatori è stato indicato il termine entro il quale i comuni devono procedere alla notifica della nomina ai soggetti individuati per ricoprire il ruolo di scrutatori all'interno degli uffici di sezione.

Tale termine è fissato non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e cioè il 12 ottobre 2024, e non il 17 ottobre come, per mero errore materiale, è stato indicato all'interno della succitata circolare.

Si ringraziano Codeste Amministrazioni per la fattiva collaborazione che sarà resa al fine del buon esito dell'organizzazione delle imminenti elezioni regionali.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Zunino